

BStGer RR.2022.108 vom 1. September 2022

Bundesstrafgericht, 2022-09-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2022.108

FR: TPF RR.2022.108 du 1 septembre 2022

IT: TPF RR.2022.108 del 1 settembre 2022

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Erwägungen

E. 1.1

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell'8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l'Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali", 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la

- 4 -

Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espres- samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore- vole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordi- nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-sviz- zero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di

favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4

Le decisioni dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relative alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).

E. 1.5

Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2

Il ricorrente sostiene che la rogatoria sarebbe carente sia dal punto di vista formale che sostanziale.

E. 2.1

Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato

- 5 -

richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).

E. 2.2

Nella fattispecie, l'autorità rogante ha affermato che la domanda di assistenza del 21 dicembre 2021 "costituisce un ulteriore sviluppo delle indagini concernente E., già condannato in via definitiva per alcuni episodi di riciclaggio. In tale contesto questo Ufficio sta procedendo a indagini per il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) a carico di B. e per il reato di autoriciclaggio (art. 648 bis c.p.) a carico di C. e D." (atto 1, pag. 1, incarto MP-TI). Ora, dalle indagini sino ad ora svolte, nel meccanismo di riciclaggio evocato è emerso il coinvolgimento della J. SA, società riconducibile a E., la quale avrebbe effettuato numerosi pagamenti in favore di persone fisiche e giuridiche all'estero, in particolare della H. SA in Liechtenstein, di cui amministratore unico è B. Grazie all'analisi di materiale informatico sequestrato alla moglie di E., F., l'autorità italiana ritiene che H. SA sia stata utilizzata da E. per monetizzare somme di denaro transitate da J. SA. Più precisamente, "in tali files la F. annotava le movimentazioni in entrata ed in uscita dai conti correnti della società J. SA, nonché le relative commissioni trattenute per la monetizzazione delle somme restituite ai clienti. Dall'analisi dei citati files, si ha motivo di ritenere che la H. SA sia stata utilizzata dal E. per monetizzare le somme di denaro transitate da J. SA e relative ad un flusso di fatturazione operato dalla società austriaca K. GmbH [...] verso la società L. Spa. È stato infatti accertato che il rappresentante legale della società, M., avrebbe ricevuto l'integrale retrocessione in contanti ad opera di E. delle somme, pagate dalla L. Spa alla K. GmbH" (atto 1, pag. 3, incarto MP-TI). Nella loro rogatoria di tredici pagine, le autorità italiane hanno elencato tutta una serie di operazioni, addebiti e accrediti, che hanno coinvolto persone fisiche e giuridiche toccate dalle indagini, le quali avrebbero per oggetto presunti atti di riciclaggio e autoriciclaggio di denaro proveniente dalla frode fiscale e da infrazioni all'IVA, quest'ultime commesse allestendo fatture false (v. atto 1, pag. 10 e seg., incarto MP-TI). I conti riconducibili a H. SA sarebbero stati utilizzati per operazioni di riciclaggio a favore di clienti italiani. In particolare, sul conto corrente IBAN n. 2 sono stati registrati accrediti per complessivi EUR 19'167'360.29 e addebiti per EUR 18'938'797.77. Tra i primi, vi sono accrediti, intervenuti tra il

E. 6

In conclusione, il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

- 12 -

E. 7

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

- 13 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.